

## TRENTO, CITTÀ DEL NATALE 2022-23 – AVVISO DI RICERCA SPONSOR

Il Comune di Trento persegue l'obiettivo di incrementare il turismo culturale quale prodotto principale di attrazione turistica della città, proponendo azioni orientate alla valorizzazione del territorio attraverso iniziative come quella oggetto del presente avviso "Trento, Città del Natale", che si propone di valorizzare gli spazi cittadini durante il periodo Natalizio con installazioni e proposte artistico-musicali attente alle specificità del contesto locale e armoniche nel loro complesso, per creare un'atmosfera elegante, immersiva e magica.

In tale visione risulta essere vantaggiosa la costituzione di una rete virtuosa fra l'Amministrazione Comunale, i diversi soggetti che compongono il sistema locale e/o che a vario titolo sono interessati a sostenere o contribuire alle iniziative proposte, finalizzata alla promozione ed alla condivisione dello sviluppo turistico e culturale. Il canale della sponsorizzazione rappresenta in tal senso lo strumento che consente ai soggetti interessati di partecipare attivamente alle iniziative promosse dal Comune di Trento, garantendo un sostegno e ricevendone al contempo un importante ritorno in termini di beneficio di immagine.

Il Comune di Trento, Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, Ufficio Cultura, turismo ed eventi, con sede in Via delle Orfane, 13 – 38122 Trento, vista la Delibera di Giunta comunale n. .... del 22 agosto 2022 intende pertanto procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie, secondo quanto previsto:

- dall'art. 43 della Legge n. 449/1997;
- dall'art. 119 del D. Lgs 267/2000;
- dall'art. 19 del D. Lgs n. 50/2016;
- dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione

con la finalità di finanziare parte delle spese da sostenersi per la promozione e realizzazione delle iniziative incluse nel palinsesto di "Trento, Città del Natale", allo scopo di produrre maggiori economie per il miglioramento dei servizi e dell'offerta culturale rivolta alla cittadinanza, in coerenza con la normativa sopracitata.

A tale scopo,

### **con il presente avviso pubblico**

si intende procedere alla raccolta di eventuali proposte contrattuali da parte di operatori economici interessati, secondo le modalità di seguito illustrate.

Si precisa che il presente avviso non e' in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale potrà liberamente decidere, anche in

seguito all'esperimento della procedura selettiva, se procedere o meno alla sottoscrizione del contratto, senza che ciò comporti alcun dovere indennitario o risarcitorio in favore degli offerenti.

## **1. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione**

Si precisa che ai fini del presente avviso si intende:

- per *Sponsee*, il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, ossia il Comune di Trento;
- per *sponsorizzazione*, ogni contributo in beni o servizi, danaro o ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- per *Sponsor*, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o pubblico che intende stipulare un accordo di sponsorizzazione con il Comune e che avrà come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a favore del Comune di Trento, che costituirà l'oggetto dell'accordo di sponsorizzazione;
- per *accordo di sponsorizzazione*, il particolare accordo a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Ente sponsorizzato (Sponsee) offre a un soggetto terzo (Sponsor), il quale si obbliga a pagare un determinato corrispettivo per la divulgazione del suo marchio, logo o segno distintivo, mediante interventi a rilevante contenuto d'immagine che vengono legati al programma d'iniziativa del palinsesto "Trento, Città del Natale".

## **2. Destinatari dell'avviso pubblico**

Destinatari del presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti, purché in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Sono ammessi a partecipare anche soggetti privati in qualità di procuratori speciali (collettori di sponsor, a titolo indicativo: agenzie di comunicazione, agenzie di pubblicità, ecc.) muniti di procura o con promessa di munirsi di procura che comunque dovrà essere presentata prima dell'aggiudicazione. Le attività a carico degli sponsor per la realizzazione del progetto non comporteranno spese dirette per l'Amministrazione Comunale.

I soggetti dovranno garantire:

- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o delle sue iniziative;
- assenza di grave contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

### 3. Oggetto della sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione potranno avere ad oggetto esclusivamente sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica), che prevedono quale obbligo principale dello sponsor l'erogazione dell'importo economico offerto in favore dell'Amministrazione Comunale.

Le somme introitate a titolo di sponsorizzazione saranno destinate alla copertura di parte dei costi da sostenersi per la realizzazione delle iniziative promosse nell'ambito del palinsesto "Trento, Città del Natale" 2022-23.

Si precisa che non rientra nell'ambito del presente avviso la sponsorizzazione dei Mercatini di Natale, che, pur collegati al palinsesto e con il medesimo coordinati, costituiscono manifestazione commerciale a sé stante, la cui ricerca di sponsor è direttamente rimessa al soggetto organizzatore. Resta parimenti esclusa la sponsorizzazione della Piazza dei bambini in quanto già compresa nell'oggetto delle relative procedure di affido a terzi, fatto salvo diverso accordo tra le parti.

Attraverso la sponsorizzazione di cui al presente avviso si intende provvedere alla copertura parziale dei costi di alcune iniziative del periodo natalizio, tra cui, in particolare, le seguenti iniziative/attività:

- luminarie natalizie e photomapping;
- eventi e concerti musicali nelle vie del centro;
- Trenino di Natale.

L'Amministrazione intende prevedere la presenza anche di più sponsors consentendo quindi la contemporanea presenza di loghi e/o marchi sul relativo materiale promozionale, assicurando complessivo equilibrio ed adeguata visibilità ai medesimi.

In via ordinaria, si prevede un massimo di due main sponsors in modo da assicurare a ciascuno di essi adeguata visibilità e rilievo. Nel caso di candidature eccedenti tale numero, sarà valutata l'offerta di ciascuna e privilegiate quelle più vantaggiose per l'Amministrazione, nel rispetto di quanto definito all'art. 7. In ogni caso, laddove venga presentata un'offerta di importo pari o superiore a € 40.000,00 Iva esclusa (con offerta non assoggettata a specifiche condizioni), l'offerente potrà acquisire lo status di sponsor esclusivo.

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Trento garantisce, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione:

- un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta;
- la visibilità/citazione del logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (es: conferenze stampa, manifesti, opuscoli, pagine web, totem e pannelli espositivi);
- la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Ai soggetti individuati come sponsor esclusivo (o, in caso di assenza del medesimo, ai main sponsor), il Comune di Trento può inoltre concedere la possibilità di allestire spazi promozionali in aree da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa vigente, compatibilmente con gli altri allestimenti già previsti nonché con l'esigenza di preservare un'unitarietà di immagine sul suolo cittadino.

Nel caso in cui lo sponsor volesse proporre tali soluzioni espositive, è richiesta anche l'allegazione di un rendering all'offerta economica.

Tale possibilità deve essere eventualmente richiesta allo sponsee nella domanda di partecipazione, specificando se è condizione, in tutto o in parte, dell'offerta presentata. La medesima richiesta sarà valutata dall'Amministrazione, che si riserva di verificarne l'eventuale ammissibilità, convenienza ed adeguatezza anche in rapporto alle finalità del presente avviso, della coerenza complessiva del palinsesto, dell'impatto sull'immagine cittadina ed al beneficio che ne consegue per l'Amministrazione e la collettività. Non si prevede di poter collocare ulteriori stand, totem o similari in Piazza Duomo.

La richiesta non determina alcun obbligo di accoglimento da parte dell'Amministrazione Comunale, né conseguentemente alcun indennizzo di sorta per il proponente in caso di mancato accoglimento della proposta.

A tal fine, vengono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti mezzi di comunicazione che il Comune di Trento prevede di impiegare e sui quali prevede di poter dare visibilità ai propri sponsor, attraverso la diffusione del marchio, logo o segno distintivo fornito dai medesimi secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 1, punto 2, sul relativo materiale promozionale da concordare con l'Amministrazione, nel limite massimo del 30% dello spazio complessivamente a disposizione.

I canali di diffusione sono quelli di seguito descritti (fatte salve eventuali variazioni attualmente non prevedibili):

- n. 2 spazi delle dimensioni minime di cm 100x60 sulle fiancate del Trenino turistico (secondo condizioni previste dal contratto con il concessionario);
- flyer / locandine realizzati dal Comune (numero approssimativo stimato: 500)
- manifesti di dimensioni varie realizzati dal Comune, tra quali:
  - maxi spazi ica: S. Francesco Assisi e Sanseverino (stendardi bifacciali) 200x200; C.so III Novembre, park Petrarca, via Barbacovi, p.zza Venezia (stendardi bifacciali) 300x200; C.so III Novembre, park Petrarca (stendardi bifacciali) 300x200; via Travai 600x300;
  - spazi gestiti direttamente dal Comune: fioriere nr 50 A3; portinerie sedi principali, biblioteche, circoscrizioni, urp, apt nr 45 70x100; centro storico nr 20 60x200 forex/totem; basamento albero Piazza Duomo nr 4 500x160 forex; nr 2 160x0,80 orso grill; coperture proiettori photomapping;
  - materiale di altro tipo: pagine Trento Informa; pagina brochure apt; pagina Vivi Trento; banner web crushsite;

- videoclip realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- digital ledwall affisso alla parete esterna dell'ostello della gioventù di Trento (Piazza Dante – adiacenze stazione ferroviaria e corriere);
- piattaforma informatica "Trento, Città del Natale" (che registra annualmente circa n. 13.000 visitatori per ciascuna edizione del Natale, in base ai dati attualmente disponibili);
- conferenza stampa di promozione dell'evento;
- n. 10 totem di dimensioni 200x60 collocati nelle vie del centro ed in corrispondenza degli eventi artistico-musicali.

Lo **sponsor esclusivo** avrà inoltre diritto all'esposizione in via esclusiva del marchio, logo o segno distintivo fornito dal medesimo secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 1, punto 2, solo o associato ad eventuali messaggi augurali da concordare con l'Amministrazione Comunale, sui pannelli affissi al basamento degli Alberi di Natale posizionati in Piazza Duomo e in Piazza Dante.

Nel caso in cui non vi sia uno sponsor esclusivo, il diritto all'esposizione del marchio, logo o segno distintivo come sopra indicato, sarà attribuito ai main sponsor eventualmente presenti, fino ad un massimo di due.

Complessivamente, sono a disposizione n. 8 pannelli (m. 6x2), su ciascuno dei quali può essere riservato uno spazio non eccedente il 30% della relativa superficie, al fine di garantire adeguato equilibrio fra comunicazione istituzionale dell'iniziativa e valorizzazione del ruolo degli sponsor.

Si precisa che tutti gli oneri fiscali e le imposte di legge eventualmente dovuti in base alle suddette attività pubblicitarie sono a carico degli sponsor.

#### **4. Criteri di esclusione dei candidati**

L'Amministrazione procede all'esclusione delle proposte contrattuali nei seguenti casi:

- *conflitto di interessi, con riferimento a eventuali rapporti degli sponsor già in essere con il Comune di Trento, ivi comprese eventuali pendenze di natura economica e/o contenziosi in essere;*
- *offerte di sponsorizzazione inerenti a messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori;*
- *pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, giochi d'azzardo, sale giochi e sale scommesse;*
- *messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;*
- *messaggi in contrasto, anche in forma indiretta, con lo spirito dell'iniziativa "Trento, Città del Natale";*
- *messaggi in contrasto, anche in forma indiretta, con la normativa vigente;*

- *messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all'immagine del Comune, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.*

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora ritenga che sussista o possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione, qualora ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative o qualora la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, il Comune decidesse di rifiutare un'offerta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

## **5. Impegni generali dello Sponsee**

La promozione del marchio, logo o segno distintivo o del messaggio dello sponsor chiaramente visibile, ma non predominante su quello del Comune – avverrà tramite i canali utilizzati dal Comune di Trento, come esposto nell'art. 3 del presente Avviso e nel contratto da stipulare con lo sponsor.

Il Comune, previa propria approvazione, può dare facoltà allo sponsor di distribuire proprio materiale informativo (opuscoli, brochures, coupon, adesivi, ecc.) o promozionale aggiuntivo rispetto alle sponsorizzazioni di cui all'art. 3, per tutto il periodo di durata delle iniziative sponsorizzate.

Ai soggetti individuati come sponsor esclusivo (o, in caso di assenza del medesimo, ai main sponsor), il Comune di Trento può inoltre concedere la possibilità di allestire spazi promozionali in aree da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa vigente, compatibilmente con gli altri allestimenti già previsti nonché con l'esigenza di preservare un'unitarietà di immagine sul suolo cittadino.

Resta inteso che, in ogni caso:

- la fornitura del materiale pubblicitario aggiuntivo da esporre durante gli eventi e le manifestazioni è a cura e spese dello sponsor, così come imposte e tasse se dovute;
- lo sponsor al termine della manifestazione, è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del proprio materiale informativo, salvo eventuale diversa indicazione da parte dell'Amministrazione;
- sono a carico dello sponsor oneri pubblicitari e imposte di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere forme di graduazione e differenziazione delle controprestazioni comunali dopo aver visionato le richieste degli sponsor, anche in base al valore della proposta.

## 6. Contenuti dell'offerta ed impegni generali dello sponsor

In sede di presentazione dell'offerta, i candidati sono tenuti a:

1. compilare i moduli allegati al presente avviso, dichiarando rispettivamente:
  - All. 1 Documentazione amministrativa: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, accettazione delle clausole contenute nell'Avviso. In caso di presentazione della documentazione da parte di soggetto delegato dallo sponsor (es.: agenzie di comunicazione, ecc.), dovrà essere obbligatoriamente presentata procura dello sponsor sottoscritta in originale dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario; la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà inoltre essere sottoscritta anche a cura dello sponsor;
  - All. 2 Offerta economica: importo offerto a titolo di sponsorizzazione:
    - **sponsor esclusivo**: sponsor principale dell'iniziativa, qualora sia offerto un importo a titolo di sponsorizzazione non inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che lo status di sponsor esclusivo può essere acquisito solo nel caso in cui l'offerta non preveda l'efficacia condizionante di uno o più elementi della proposta (es.: proposta valida solo se vengono accettate alcune condizioni, non previste da questo Avviso o da i moduli Allegati, poste dallo sponsor);
    - **main sponsor**: sponsor dell'iniziativa, qualora sia offerto un importo a titolo di sponsorizzazione pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa). Tale sponsor costituisce lo sponsor principale dell'iniziativa in caso di assenza di sponsor esclusivo.
    - **sponsor**: sponsor dell'iniziativa, qualora sia offerto un importo a titolo di sponsorizzazione inferiore a € 20.000,00 (IVA esclusa) purché superiore all'importo minimo di € 1.000,00 (IVA esclusa).

Tale importo è da intendersi al netto di tutti gli oneri fiscali ed imposte di legge dovuti. Eventuali offerte che propongano un importo inferiore all'importo minimo indicato (€ 1.000,00) potranno essere tenute in considerazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione con conseguente rinegoziazione proporzionale delle controprestazioni offerte dall'Amministrazione;
2. indicare, in apposito allegato, il marchio, logo o segno distintivo da pubblicizzare e, limitatamente al main sponsor o sponsor esclusivo l'eventuale messaggio di auguri associato precisando che lo stesso potrà essere modificato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, entro il termine del 15 ottobre 2022. L'esatta composizione del materiale grafico di competenza dell'Amministrazione Comunale sarà comunque condiviso con sponsor e main sponsor prima della messa in stampa con un preavviso di 5 giorni per controllare eventuali refusi o inesattezze.
3. solo in caso di main sponsor o sponsor esclusivo che propongano spazi promozionali ulteriori, allegare all'offerta economica il rendering raffigurante le eventuali ulteriori proposte di allestimento di spazi promozionali.

In seguito alla comunicazione di esito della selezione, il soggetto designato come sponsor è tenuto a:

1. mettere a disposizione del Comune di Trento ogni strumento utile alla fedele riproduzione del marchio, logo o segno distintivo da pubblicizzare (in formato vettoriale);
2. previa emissione di fattura da parte del Comune di Trento, provvedere al versamento dell'importo indicato nell'offerta (maggiorato dell'IVA dovuta per legge) sul conto corrente della Tesoreria comunale, nel rispetto dei termini e delle modalità che saranno puntualmente indicati dall'Amministrazione Comunale;
3. sostenere direttamente tutti gli oneri fiscali e imposte di legge dovuti in conseguenza dell'esercizio dell'attività pubblicitaria;
4. concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale eventuali ulteriori materiali che lo sponsor intende realizzare a proprie spese con indicazione del ruolo di sponsor/main sponsor/sponsor esclusivo di cui all'art. 5, nonché caratteristiche specifiche ed esatta ubicazione degli eventuali spazi promozionali aggiuntivi.

Le parti procederanno alla sottoscrizione dell'accordo mediante scambio di corrispondenza, in seguito all'espletamento delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

In caso di riscontro negativo dei controlli, si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 7.

Il soggetto che verrà individuato come sponsor/main sponsor/sponsor esclusivo potrà eventualmente godere dei vantaggi fiscali eventualmente derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa, laddove applicabile nel caso di specie.

## **7. Procedura e criteri di valutazione delle proposte**

A tutela della trasparenza ed imparzialità della procedura, una volta scaduto il termine per la presentazione delle proposte, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 11 procederà, nell'ambito di una apposita seduta pubblica da svolgersi alla presenza di due testimoni, all'apertura dei plichi pervenuti. La partecipazione dei soggetti interessati sarà consentita anche in modalità telematica mediante apposita comunicazione da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Trento con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata.

Lo scopo di tale seduta sarà quello di verificare la correttezza della provenienza e la completezza formale della documentazione pervenuta.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
- pervenute in ora e data successiva ai termini indicati;
- contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento.

In caso di incompletezza sanabile relativa ad elementi facenti parte dell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa", si darà luogo al soccorso istruttorio, assegnando un termine per l'integrazione e sospendendo il procedimento fino allo spirare del medesimo. In caso di mancato riscontro o di riscontro incompleto, l'offerente viene escluso dalla procedura. In ogni caso, il soccorso istruttorio non è consentito relativamente all'Allegato 2 "Modulo di Offerta economica".

Al completamento delle operazioni predette, il Responsabile del procedimento dichiara conclusa la seduta e dispone la prosecuzione dei lavori in forma riservata, mediante una o più sedute da svolgersi immediatamente oppure in un diverso momento.

L'attività valutativa viene svolta da una Commissione formata dal Dirigente e da due collaboratori del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, che provvede a classificare le offerte in una apposita graduatoria, in base ai criteri sottoriportati:

- a) maggior vantaggio economico per il Comune in termini di maggior finanziamento;
- b) in caso di parità dell'importo offerto, priorità della data di acquisizione dell'offerta al protocollo dell'ente.

Inoltre, la Commissione valuta anche i seguenti ulteriori elementi:

- c) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 4 del presente Avviso (ammissibilità);
- d) conformità dell'importo offerto alla soglia minima di cui all'art. 6.

Nel caso in cui dovesse pervenire oppure dovesse essere ammessa una sola offerta, la valutazione si basa esclusivamente sui parametri c) e d) soprariportati, pervenendo ad una dichiarazione di idoneità della proposta in caso di esito positivo.

Compete alla Commissione la valutazione di eventuali offerte inferiori ai limiti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

La sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza ed è soggetta alla preventiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula del contratto di sponsorizzazione potranno essere comunque tenute in considerazione per altre iniziative.

In ogni caso, le proposte non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA. Il relativo corrispettivo è soggetto ad aliquota di legge nel rispetto del D.P.R. 663/1972 e s.m.i e di direttive/pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali variazioni rispetto a quanto dedotto nel contratto che dovessero essere determinate da causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della stessa, ivi comprese eventuali restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

In tali casi, laddove parte della prestazione non dovesse essere resa per dette ragioni di impossibilità, verrà riconosciuta, per quanto possibile, una decurtazione proporzionale della somma erogata dallo sponsor, da calcolarsi, a cura dell'Amministrazione, in misura proporzionale rispetto alle variazioni di prestazione occorse.

In caso di impossibilità totale della prestazione, verrà ristorata l'intera somma corrisposta a titolo di sponsorizzazione.

## **8. Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione**

Il termine per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato al giorno di seguito indicato:

**Lunedì 26 settembre  
ore 12:00**

Le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate a:

Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento

A pena di esclusione, devono essere presentati n. due plichi separati e sigillati contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Ciascun plico deve essere debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura e deve recar all'esterno:

- la denominazione o ragione sociale dell'offerente;
- la dicitura: "TRENTO, CITTA' DEL NATALE – AVVISO DI RICERCA SPONSOR", unita alla dicitura pertinente tra "DOMANDA AMMINISTRATIVA" e "OFFERTA ECONOMICA".

Il plico deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta economica redatta utilizzando i modelli di cui all'Allegato 1 e 2 al presente Avviso e l'ulteriore documentazione allegata di cui all'art. 6, del presente Avviso. Il recapito può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura:

- la mancata indicazione sul plico del riferimento dell'avviso cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per il presente avviso;
- la mancata chiusura del plico con modalità che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Le proposte inviate on line, via pec, determineranno l'esclusione in quanto verranno meno al requisito della segretezza.

La proposta di sponsorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti proponenti, **allegando copia del suo documento d'identità in corso di validità.**

## **9. Corresponsione del corrispettivo**

Il corrispettivo di sponsorizzazione, nel contratto, andrà indicato specificando l'importo al netto dell'IVA (pari all'importo offerto in sede di procedura selettiva) e quello comprensivo di IVA, nella misura del 22%, la quale è a carico dello sponsor.

L'importo della sponsorizzazione verrà fatturato mediante emissione di fattura elettronica, con applicazione dell'IVA al 22% (da aggiungersi all'importo netto offerto in sede di procedura selettiva). La/e fattura/e verranno emesse entro il 31/12/2022 e gli sponsor saranno tenuti a corrispondere l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, tramite il sistema PagoPa.

Il mancato pagamento costituirà causa di risoluzione del contratto e sarà oggetto di valutazione per l'applicazione di eventuali penali.

## **10. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: [segreteria\\_generale@comune.trento.it](mailto:segreteria_generale@comune.trento.it); sito web: <http://comune.trento.it>);
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it); sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa del rapporto, elaborazione e predisposizione della documentazione atta ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore in materia di gestione dei contratti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016);

- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Trento possa dar corso al rapporto contrattuale medesimo;
- i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e, qualora necessario, al Tesoriere comunale, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di pagamento inerenti la gestione del rapporto contrattuale;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- i diritti dell'interessato sono:
  - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
  - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
  - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - richiedere la portabilità dei dati;
  - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
  - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
  - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **11. Rinvio normativo**

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

## **12. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.

*Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al numero: 0461/884286-287 o scrivendo all'indirizzo [servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it)*

## **13. Pubblicazione**

In base all'art. 19 d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 9 del Regolamento per le sponsorizzazioni del Comune di Trento, il presente avviso viene pubblicizzato mediante:

- Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trento;
- Pubblicazione all'Albo pretorio Comunale;
- Invio alle principali associazioni di categoria;
- Diffusione dell'Avviso a mezzo stampa mediante apposito comunicato.

**Allegati:**

- Allegato 1 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa;
- Allegato 2 Modulo di Offerta economica;
- Allegato 3 Schema indicativo di contratto;
- Allegato 4 Foto albero in Piazza Duomo e manifesti.

Trento, .....

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**  
**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**TRENTO, CITTA' DEL NATALE**  
**AVVISO DI RICERCA SPONSOR**

**da consegnare in forma cartacea in busta chiusa al seguente indirizzo**  
**(a mano o tramite raccomandata):**  
**Comune di Trento – Ufficio Protocollo – Via Maccani 148 – 38121 Trento**  
**entro il giorno 26 settembre 2022 h. 12.00**

**SEZIONE A**

**Sponsee:**

Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, Ufficio Cultura, Turismo ed Eventi, Via delle Orfane 13, 38122 Trento (TN)

**Candidato sponsor:**

Il sottoscritto/a

nato a  il

cod. fisc.

residente/domiciliato a  c.a.p.

via  n.

tel.  cell.

e-mail

**Legale Rappresentante del soggetto:**

- Operatore economico
- Comitato o consorzio per la promozione di prodotto o del territorio
- Consorzio, ente o associazione senza scopo di lucro
- Azienda per la promozione turistica
- Altro ente pubblico o privato o soggetto equiparato

denominazione:

codice fiscale  P. IVA

con sede operativa in  c.a.p.

via  n.

tel.  cell.

e-mail

con sede legale in  c.a.p.

via  n.

tel.  cell.

e-mail

**CHIEDE DI PARTECIPARE  
E DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità:

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, il cui testo viene riportato in calce al presente documento;
- di aver preso visione dell'Avviso e di accettarne senza riserve tutte le clausole;
- di aver preso visione del testo dell'art. 80 e dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportati nel documento denominato "allegato amministrativo e privacy" e di autorizzare l'Amministrazione al trattamento medesimo.

**All. 1**

*In caso di presentazione della documentazione da parte di soggetto delegato dallo sponsor (es.: agenzie di comunicazione, ecc.), dovrà essere obbligatoriamente presentata procura dello sponsor o del main sponsor sottoscritta in originale dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario; la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà inoltre essere sottoscritta anche a cura dello sponsor o del main sponsor.*

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dello sponsor.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**  
**OFFERTA ECONOMICA**  
**TRENTO, CITTA' DEL NATALE**  
**AVVISO DI RICERCA SPONSOR E MAIN SPONSOR**

**da consegnare in forma cartacea in busta chiusa al seguente indirizzo**  
**(a mano o tramite raccomandata):**  
**Comune di Trento – Ufficio Protocollo – Via Maccani 148 – 38121 Trento**  
**entro il giorno 26 settembre 2022 h. 12.00**

**Sponsee:**

Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, Ufficio Cultura, Turismo ed Eventi, Via delle Orfane 13, 38122 Trento (TN)

**Candidato sponsor/main sponsor/sponsor esclusivo:**

Il sottoscritto/a

nato a  il cod. fisc. residente/domiciliato a  c.a.p. via  n. tel.  cell. e-mail

**Legale Rappresentante del soggetto:**

- Operatore economico
- Comitato o consorzio per la promozione di prodotto o del territorio
- Consorzio, ente o associazione senza scopo di lucro
- Azienda per la promozione turistica
- Altro ente pubblico o privato o soggetto equiparato

denominazione:

codice fiscale  P. IVA

con sede operativa in  c.a.p.

via  n.

tel.  cell.

e-mail

con sede legale in  c.a.p.

via  n.

tel.  cell.

e-mail

Il sopra riportato soggetto

**offre**

in qualità di: *(barrare la casella corrispondente)*

- sponsor (minimo € 1.000,00)
- main sponsor (minimo € 20.000,00)
- sponsor esclusivo (minimo € 40.000,00)

quale corrispettivo per la sponsorizzazione di cui all'Avviso in oggetto, un importo pari a euro \_\_\_\_\_, da intendersi al netto dell'IVA (in lettere \_\_\_\_\_)

## AII. 2

Si precisa che, in ogni caso, lo sponsor dovrà sostenere, in aggiunta all'importo sopra riportato, anche l'IVA e gli altri oneri fiscali dovuti in base all'attività pubblicitaria ad esso relativa.

In aggiunta alle iniziative promozionali previste dall'Avviso, si propongono le seguenti iniziative ulteriori (compilazione facoltativa):

---

---

---

---

---

Si precisa che, tra le ulteriori iniziative proposte, le seguenti hanno efficacia condizionante rispetto alla validità della presente proposta di sponsorizzazione (nel senso che sono da considerarsi *condicio sine qua non* ai fini della validità di questa proposta):

---

---

---

---

---

Eventuali ulteriori note:

---

---

---

---

---

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dello sponsor;
- copia del marchio, logo o segno distintivo dello sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico), nonché dell'eventuale messaggio promozionale/augurale. Si precisa che sarà possibile modificarlo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, entro il 15 ottobre 2022;
- solo in caso di sponsor esclusivo o main sponsor che propongano spazi promozionali ulteriori, allegare all'offerta economica il rendering raffigurante le eventuali ulteriori proposte di allestimento di spazi promozionali.

Data

Firma

---

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
PER "TRENTO, CITTA' DEL NATALE" 2022-2023**

**TRA**

(nome e cognome) .....  
..... nato/a a ..... (prov. ....) il  
....., nella sua qualità di Dirigente del Servizio Cultura Turismo e Politiche  
Giovanili del Comune di Trento

**E**

(nome e cognome) .....  
....., nato/a a .....  
(prov.....) il ..... residente in.....  
.....via.....  
.n°..... (CAP.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto e di  
stipularlo nella sua qualità di .....  
..... della Società/Associazione .....  
.....

**LE SOPRACITATE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**1. Oggetto della sponsorizzazione**

Il Presente contratto ha ad oggetto la sponsorizzazione finanziaria, da parte del soggetto ..... (di seguito, definito "sponsor") in favore del Comune di Trento (di seguito, definito "sponsee"), delle iniziative promosse nell'ambito del palinsesto "Trento, Città del Natale".  
Si precisa che il rapporto di sponsorizzazione si qualifica, in base ai parametri precisati nell'avviso nonché in base all'offerta presentata nell'ambito della procedura selettiva, come rapporto di ..... (sponsor/main sponsor/sponsor esclusivo).

**2. Impegni generali dello sponsee**

Lo sponsee si impegna a garantire la promozione del marchio, logo o segno distintivo o dell'eventuale messaggio augurale dello sponsor chiaramente visibile, ma non predominante su quello del Comune nel limite massimo del 30% dello spazio complessivamente a disposizione, tramite i canali utilizzati dal Comune di Trento, come di seguito specificato:

- n. 2 spazi delle dimensioni minime di cm 100x60 sulle fiancate del Trenino turistico (secondo condizioni previste dal contratto con il concessionario);
- flyer / locandine realizzati dal Comune (numero approssimativo stimato: 500)
- manifesti di dimensioni varie realizzati dal Comune, tra quali:

- maxi spazi ica: S. Francesco Assisi e Sanseverino (standardi bifacciali) 200x200; C.so III Novembre, park Petrarca, via Barbacovi, p.zza Venezia (standardi bifacciali) 300x200; C.so III Novembre, park Petrarca (standardi bifacciali) 300x200; via Travai 600x300;
- spazi gestiti direttamente dal Comune: fioriere nr 50 A3; portinerie sedi principali, biblioteche, circoscrizioni, urp, apt nr 45 70x100; centro storico nr 20 60x200 forex/totem; basamento albero Piazza Duomo nr 4 500x160 forex; nr 2 160x0,80 orsogrill; coperture proiettori photomapping;
- materiale di altro tipo: pagine Trento Informa; pagina brochure apt; pagina Vivi Trento; banner web crushsite;
- videoclip realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- digital ledwall affisso alla parete esterna dell'ostello della gioventù di Trento (Piazza Dante – adiacenze stazione ferroviaria e corriere);
- piattaforma informatica "Trento, Città del Natale" (che registra annualmente circa n. 13.000 visitatori per ciascuna edizione del Natale, in base ai dati attualmente disponibili);
- conferenza stampa di promozione dell'evento;
- n. 10 totem di dimensioni 200x60 collocati nelle vie del centro ed in corrispondenza degli eventi artistico-musicali.

In conformità a quanto previsto dall'Avviso e sulla base dell'offerta presentata dallo sponsor, lo sponsee si impegna a consentire allo sponsor le seguenti ulteriori attività promozionali:

.....  
 .....

Resta inteso che, in ogni caso:

- la fornitura del materiale pubblicitario aggiuntivo da esporre durante gli eventi e le manifestazioni è a cura e spese dello sponsor, così come imposte e tasse se dovute;
- lo sponsor, al termine della manifestazione, è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del proprio materiale informativo, salvo eventuale diversa indicazione da parte dell'Amministrazione;
- sono a carico dello sponsor oneri pubblicitari e imposte di legge.

Lo sponsee si impegna altresì, entro il 31.12.2022, ad emettere fattura per l'importo di sponsorizzazione con applicazione dell'IVA al 22%, indicando allo sponsor il termine, non superiore a 30 gg dalla data di emissione della fattura, entro cui effettuare il pagamento tramite PagoPa.

### **3. Impegni generali dello sponsor**

Lo sponsor si impegna a:

- previa emissione di fattura da parte del Comune di Trento, provvedere al versamento dell'importo indicato nell'offerta, pari a ..... euro (IVA esclusa), che corrispondono ad euro ..... (IVA inclusa), sul conto corrente della Tesoreria

comunale, nel rispetto dei termini che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale;

- mettere a disposizione del Comune di Trento ogni strumento utile alla fedele riproduzione del marchio, logo, segno distintivo o messaggio augurale da pubblicizzare;
- sostenere direttamente tutti gli oneri fiscali e imposte di legge dovuti in conseguenza dell'esercizio dell'attività pubblicitaria.

#### **4. Limiti di responsabilità**

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali variazioni rispetto a quanto dedotto nel contratto che dovessero essere determinate da causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della stessa, ivi comprese eventuali restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

In tali casi, laddove parte della prestazione non dovesse essere resa per dette ragioni di impossibilità, verrà riconosciuta, per quanto possibile, una decurtazione proporzionale della somma erogata dallo sponsor, da calcolarsi, a cura dell'Amministrazione, in misura proporzionale rispetto alle variazioni di prestazione occorse.

In caso di impossibilità totale della prestazione, verrà ristorata l'intera somma corrisposta a titolo di sponsorizzazione.

#### **5. Conflitto di interessi**

Il Comune di Trento dichiara che, alla data odierna, non esistono conflitti di interesse potenziali o effettivi per la realizzazione dell'iniziativa, e si impegna a comunicare tempestivamente allo sponsor tutte le situazioni future che possano configurare l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nel presente contratto nei confronti dello sponsor.

#### **6. Controlli**

Il Responsabile del Procedimento dell'esatta esecuzione del contratto è la Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, che verificherà il rispetto degli impegni dedotti nel presente contratto a carico dello sponsor.

#### **7. Risoluzione**

Il Comune di Trento ha il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento delle prestazioni a carico dello sponsor (ivi incluso l'eventuale mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto), con preavviso scritto di 3 giorni a mezzo di comunicazione scritta (via PEC) con conseguente rimozione del nome dello sponsor da tutto il materiale su cui è stato apposto.

#### **8. Contenziosi**

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Trento.

#### **9. Rinvio normativo**

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

### Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la **condanna** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: *(alinea modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*

a) **delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) **false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) **frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) **delitti**, consumati o tentati, commessi con **finalità di terrorismo**, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, **riciclaggio** di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) **sfruttamento del lavoro minorile** e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro **delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

*(comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)*

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

*(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021)*

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme **in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a **liquidazione** giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di **concordato preventivo** o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; *(lettera sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019; poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di **influenzare indebitamente il processo decisionale** della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti **carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto** o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; *(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)*

c-quater) l'operatore economico abbia commesso **grave inadempimento** nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

*(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) (lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)*

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o **dichiarazioni non veritiere**;

f-ter) l'operatore economico **iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia **violato il divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito**;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato **vittima dei reati previsti e puniti** dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (*norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.*), **non risulti aver denunciato i fatti** all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di **rinvio a giudizio** formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. (*comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021*)

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019*)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (*comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019*)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un

custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. *(l'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89, commi 1 e 3)*

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). *(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)*

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: [segreteria.generale@comune.trento.it](mailto:segreteria.generale@comune.trento.it); sito web: <http://comune.trento.it>);
  - responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it); sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
  - il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati giudiziari, (eventualmente) dati finanziari (solo se e nei limiti in cui sia richiesto in atti della procedura un requisito di idoneità riferito a dati finanziari del candidato/offerdente);
  - i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'operatore economico e verifica delle dichiarazioni relative ai fini della partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto;
  - la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
  - il trattamento riguarda anche dati personali e/o giudiziari (esistenza di condanne penali e reati – ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto da: L.P. n. 2/2016 e s.m., L.P. n. 23/1990 e s.m., L.P. n. 26/1993 e s.m., D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e s.m., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi), dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. (per quanto ancora in vigore) e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;
  - i dati sono raccolti per il tramite di soggetti terzi (A.N.A.C., AVCPass, Agenzia delle Entrate, Agenzia del lavoro, Procura della Repubblica, INPS, INAIL, Cassa Edile, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; Banca dati nazionale antimafia e altri Enti certificatori);
  - i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
  - i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati: ANAC, Osservatorio provinciale per i lavori pubblici, all'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Cassa Edile, CCIAA, Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), uffici del Casellario giudiziale, Commissariato del Governo (o Prefettura competente), Corpo di Polizia Municipale e Autorità Giudiziaria e di PS che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
- I dati sono oggetto di diffusione (anche mediante pubblicazione su siti internet istituzionali nei limiti degli obblighi normativi e di trasparenza - ad eccezione dei dati giudiziari).
- I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (anche mediante pubblicazione su siti internet istituzionali nei limiti degli obblighi normativi e di trasparenza - ad eccezione dei dati giudiziari).
- I dati possono essere comunicati agli organi dell'Unione Europea su richiesta;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili;
  - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi di: L.P. n. 2/2016, L.P. n. 23/1990 e s.m., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi), D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Trento possa ammettere l'operatore economico alla gara e/o pervenire alla stipula del contratto;
  - i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
  - i diritti dell'interessato sono:
  - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
  - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.




COMUNE  
DI TRENTO



TRENTO  
CITTÀ DEL  
NATALE

SCANSIONA  
IL QR CODE  
**PER CONOSCERE IL  
PROGRAMMA  
DI NATALE**



Consulta il programma su  
[www.trentocittadelnatale.it](http://www.trentocittadelnatale.it)

ph. Mirko Ropelato




COMUNE DI TRENTO



# TRENTO

CITTÀ DEL  
NATALE



Consulta il programma su  
[www.trentocittadelnatale.it](http://www.trentocittadelnatale.it)



